

Autentica
rifiutata
Dario Jucker



*Egregio Avvocato,
nel 1988, accompagnato da un noto
gallerista romano che lavorava con
lui, visitai Alighiero Boetti nel suo
studio in via del Pantheon.*

*Nell'occasione, grazie anche all'in-
tercessione del mio amico gallerista
presente, acquistai una sua opera,
che lo scorso anno ho inviato
all'Archivio Boetti per l'archiviazio-
ne. Con mia somma sorpresa e indi-
gnazione, l'archiviazione (cioè l'au-
tentica) dell'opera mi è stata rifiuta-
ta non essendo stata ritenuta auten-
tica. Le ripeto che al momento del-
l'acquisto era presente il mio amico
gallerista, anche amico e mercante
di Alighiero Boetti. Che fare?
Secondo lei, visto che esiste un
importante testimone, sarebbe possi-
bile un'azione legale per richiederne
il riconoscimento?*

Grazie, E.G.

Caro lettore,
se l'Archivio Boetti ha rifiutato
l'autenticazione dell'opera lei ha la
possibilità di rivolgersi ad altri
esperti del mercato per una perizia
sull'autenticità. La informo infatti
che non esiste un soggetto unico
legittimato a rilasciare le autenti-
che sulle opere, ma le stesse posso-
no essere emesse da chiunque
venga accreditato come "esperto"
dal mercato. Come segnalato dal
Tribunale di Milano, "l'attività di
attribuzione di un'opera a un deter-
minato artista è un mero *expertise*
e, come tale, effettuabile da chiu-
que ne abbia le competenze e sia
riconosciuto credibile da parte del
mercato". Non le nascondo però
che, esistendo l'Archivio Boetti
dal 1995, di fatto il rifiuto di un'au-
tentificazione da parte di tale ente ha
un forte impatto sul valore e sulla
commercializzazione della stessa.
Se lei pensa che l'opera sia auten-
tica, e tale convinzione è avvalora-
ta dal parere di qualche esperto, ha
la possibilità di instaurare un'azio-
ne legale di accertamento dell'au-
tenticità, che di fatto si risolvereb-
be in una nuova perizia tecnica sul-
l'autenticità dell'opera stessa.
Dunque la strada per il riconosci-
mento dell'autenticità, tanto in via
giudiziale che stragiudiziale, è per-
corribile. Non vi sono invece più
possibilità per intraprendere alcuna
azione nei confronti del venditore
dell'opera, qualora la stessa risul-
terà falsa. Infatti sono passati più di
20 anni dalla vendita e, a meno che
non si siano verificati altri fatti, il
diritto di agire è prescritto per
decorrenza dei termini.